



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Quarta Civile

Nelle persone dei seguenti magistrati:

Margherita MONTE	Presidente Relatrice
Maria Teresa BRENA	Consigliera
Cristina GIANNELLI	Consigliera

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11156/2024, pubblicata il 30/12/2024,

TRA

[Redacted] (C.F. *[Redacted]*), con il patrocinio dell'Avv. *[Redacted]* e dell'Avv. *[Redacted]*, elettivamente domiciliato presso il loro Studio, in forza di procura alla lite in atti;

-APPELLANTE

CONTRO

[Redacted] (C.F. *[Redacted]*), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con il patrocinio dell'Avv. *[Redacted]* elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in forza di procura alla lite in atti;

[Redacted] (C.F. *[Redacted]*), in persona del legale rappresentante *pro tempore* a, con il patrocinio dell'Avv. AMATUCCI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in forza di procura alla lite in atti;

-APPELLATE

OGGETTO: "Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c."

CONCLUSIONI:

Per P: *[Redacted]* Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n.11156/2024 del 2 gennaio 2025, emessa nel giudizio RG. n. 40564/2023 dal Tribunale di Milano, Sezione II civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Vincenza Agnese, accogliere le conclusioni già rassegnate nel

giudizio di primo grado e, pertanto, Revocare e dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, nei confronti del Sig. [REDACTED], il contratto di cessione delle azioni della società [REDACTED] - oggi S.r.l. - in data 10.10.2022 a rogito Notaio Marco Sormani, Rep. N. 8760; Racc. n. 6140, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano II il 17.10.2022 al n. 105714 con il quale la [REDACTED] ha ceduto [REDACTED] piena proprietà di n. 10.000 (diecimila) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (Euro dieci) ciascuna, per un valore complessivo di nominali Euro 100.000,00 (Euro centomila) del capitale sociale della Società [REDACTED] con sede legale [REDACTED] figure, [REDACTED], società di diritto italiano, capitale sociale Euro 104.000,00 (Euro centoquattromila) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova con il numero di iscrizione corrispondente a codice fiscale e partita IVA [REDACTED], R.E.A. GF [REDACTED]. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari. Si insiste nelle istanze istruttorie non ammesse in primo grado”.

Pe

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, per i motivi analiticamente illustrati nel presente atto ed in accoglimento delle argomentazioni addotte: 1) IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. [REDACTED] per violazione dell'art. 342 c.p.c. comma 1 n. 2; 2) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO rigettare l'appello proposto dal [REDACTED] verso la sentenza resa dal Tribunale di Milano, G.I. Dott.ssa Vincenza Agnese, n. n. 11156/2024, pubbl. il 30/12/2024 di cui al procedimento RG n. 40564/2023, Repert. n. 32/2025 del 02/01/2025, Sentenza n. cron. 1935/2024 del 30/12/2024 (cfr doc. n. 1) e confermare la sentenza impugnata. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza n. 11156/2024, pubblicata in data 30.12.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di [REDACTED] al fine di sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del contratto di cessione delle azioni della società [REDACTED] s.p.a. (oggi s.r.l.), stipulato in data 10.10.2022 con rogito notarile, con il quale [REDACTED] ha ceduto a [REDACTED] la piena proprietà di n. 10.000 azioni del valore nominale di € 10,00 ciascuna, per un valore complessivo di nominali € 100.000,00 del capitale sociale della società [REDACTED] s.p.a.

I FATTI OGGETTO DI CAUSA.

Il Sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] S.R.L. e [REDACTED] proponendo a sostegno della domanda di revocatoria in sintesi che: in data 8.7.2021 [REDACTED] L. acquisiva dall'attore e dalla società [REDACTED] controllata dallo stesso [REDACTED]

100% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale (pari a n. 10.000 azioni) di € 100.000,00 della società "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A.", suddiviso per il 20% (n. 2.000 azioni) in capo all'attore e il restante 80% (n. 8.000 azioni) in capo alla "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A. r.l."; - contestualmente, in data 08.07.2021, "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A. r.l." stipulava con "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." un contratto di opzione di acquisto a beneficio dello stesso attore, finalizzato all'acquisizione del 100% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale della società "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A.", dietro pagamento di € 110.000,00 da effettuarsi entro il 09.07.2023; in data 09.07.2021, in forza di quanto contrattualmente stabilito, l'attore provvedeva al pagamento della somma di € 500,00, pattuita come prezzo di opzione; con atto di cessione del 10.10.2022, "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." persona dell'amministratore unico "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A.", alienava a favore della "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A. r.l." - il cui amministratore e legale rappresentante *pro tempore* era lo stesso "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." la quota del 96,15% delle azioni di "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." a fronte di un prezzo di cessione di € 100.000,00, che parte cessionaria si obbligava a pagare in favore della cedente entro la data del 8 luglio 2023; in ragione dell'alienazione della quasi totalità del capitale sociale della "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A. r.l.", "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A. r.l." adiva il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, per chiedere l'emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario finalizzato alla custodia della partecipazione, lamentando una palese violazione dell'art.12, c. 1 e 2, secondo cui "*Parte Venditrice si obbliga a non cedere, impugnare, concedere usufrutto o prestare le azioni oggetto della presente Opzione di Acquisto a terzi per tutta la Durata della presente Opzione*" e "*Parte Venditrice si obbliga a non effettuare operazioni sul capitale sociale della Società sia in aumento che in diminuzione senza il preventivo consenso scritto di Parte Acquirente per tutta la durata del presente contratto di Opzione*"; il giudizio cautelare ed il successivo reclamo del Sig. "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." venivano rigettati dal Tribunale di Milano, con ordinanza, rispettivamente, del 06.06.2023 e del 20.07.2023; nelle more del reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 06.06.2023, "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." esercitava l'opzione, convocando sia "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." sia "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A. r.l." davanti al Notaio "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." di Genova per il giorno 3.10.2023; entrambe le società replicavano a tale invito, preannunciando che non avrebbero presenziato all'appuntamento, per poi in effetti disertarlo. Con riferimento ai presupposti dell'*actio pauliana* proposta nel presente giudizio, il Sig. "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." deduceva che: quanto all'*eventus damni*, la cessione del 96,15% delle azioni di "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." s.p.a. a "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." produceva l'effetto di depauperare il patrimonio di "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A." così da compromettere la garanzia patrimoniale generica *ex art. 2740 c.c.*, non avendo la società alcun ulteriore cespite suscettibile di aggressione da parte de "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A."; quanto alla *scientia damni*, la cessione aveva quale unico scopo quello di sottrarre il bene dalla disponibilità di "INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A.", sia per evitare che questi potesse esercitare

legittimamente il proprio diritto di opzione, sia per evitare che l'azione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale del contratto di opzione potesse trovare soddisfazione sui beni, intento questo evidentemente condiviso dalla società cedente e da quella cessionaria; entrambe le società facevano capo, infatti, al medesimo amministratore unico [redacted] ed entrambe vantavano tra i propri soci la società [redacted] di proprietà della moglie di quest'ultimo. In merito all'elemento soggettivo ex art. 2901 c.c., l'attore deduceva quanto segue: - [redacted] veniva costituita in data 24.06.2021, cioè soli 15 giorni prima l'acquisto delle quote della [redacted] s.p.a. e dal bilancio al 31.12.2021 risultava priva di ricavi e titolare unicamente di dette partecipazioni; - [redacted] R.L. cedeva le azioni nonostante non avesse ancora corrisposto il prezzo pattuito per il loro acquisto con l'atto del 8.7.2021 e nonostante la clausola risolutiva espressa del mancato pagamento del prezzo di cessione entro il termine convenuto, contemplata nell'atto di cessione; - il prezzo della cessione risultava addirittura inferiore al prezzo pattuito con l'opzione, essendo stato determinato in €. 100.000,00; - le parti del contratto di cessione avevano previsto che il pagamento del prezzo dovesse avvenire entro la data del 9.7.2023, cioè entro la data di efficacia del contratto di opzione, ciò lasciando supporre che le stesse intendessero in realtà verificare l'eventuale esercizio dell'opzione da parte di [redacted]. E sicché, in caso negativo, [redacted] non avrebbe corrisposto il prezzo, determinando così l'avveramento della clausola risolutiva. Con medesima comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio [redacted] L. e I. [redacted], ambedue nella persona del legale rappresentante [redacted], contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. Sulle circostanze che avevano condotto alla stipulazione del contratto di cessione oggetto di domanda revocatoria, replicavano che la stipulazione del contratto di opzione s'inseriva nell'ambito di una complessa operazione conclusa da [redacted] con [redacted] one al fine di "garantire" il rientro dagli esborsi finanziari derivanti dal coinvolgimento nel progetto di realizzazione di un polo industriale-commerciale. Al riguardo le convenute hanno dedotto che: in occasione di un incontro avvenuto nel corso del 2020, [redacted] illustrava al legale rappresentante di entrambe le convenute un progetto volto alla realizzazione di un polo industriale-commerciale con sede in Santa Margherita Ligure (GE), che prevedeva la confluenza di tre società poste sotto il suo controllo (Per [redacted] l.) all'interno di una società di nuova costituzione, la I [redacted] ui, invitandolo a prendere parte all'operazione tramite conferimento di una somma pari a € 650.000,00; [redacted] LIA si determinava a partecipare al progetto: a tal fine individuava due investitori (le società [redacted] r.l. e [redacted] G. [redacted] e s.l.), con cui venivano stipulati in data 15.12.2020 contratti di associazione in partecipazione,

corrispondendo la somma di € 50.000,00 quale capitale proprio; - nonostante detto apporto di capitale riferiva agli associati in partecipazione di aver trovato nuovi investitori e di voler quindi interrompere i rapporti, esercitando la clausola di recesso anticipato contenuta nei contratti siglati, precisando che avrebbe conseguentemente provveduto a rimborsare la somma ricevuta dalla [redacted] s.p.a. maggiorata del 15%, secondo quanto previsto dagli stessi contratti di associazione in partecipazione, per il totale di € 747.500,00 (€ 650.000,00 + € 97.500,00); - dopo un lungo periodo di silenzio e svariati tentativi, da parte di [redacted], di mettersi in contatto con [redacted], quest'ultimo comunicava al legale rappresentante delle società convenute che non sarebbe stato in grado di effettuare il rimborso delle somme, dal momento che gli investitori si erano improvvisamente e inspiegabilmente ritirati dall'affare, rinunciando quindi ad effettuare l'aumento di capitale di € 1.200.000,00 promesso in [redacted] i s.p.a.; - al fine tutelare gli investimenti confluiti ne [redacted] di comune accordo con [redacted], elaborava la seguente operazione: in data 24 giugno 2021, la società [redacted] (allora socio di controllo di [redacted] A) costituiva la società [redacted] quale, in data 8 luglio 2021 acquistava il 100% del capitale della [redacted] (20% appartenente a [redacted] e 80% alla società [redacted] .l.) assumendosi l'impegno di pagare, nelle rispettive proporzioni, il prezzo di cessione delle quote pari ad euro 100.000,00 entro il 8.07.2023; contestualmente, [redacted] cedeva al [redacted] in diritto di opzione a titolo oneroso per la riacquisizione delle azioni della società [redacted] esercitabile entro il 9 luglio 2023, dietro pagamento di euro 500,00, con un incremento del prezzo di riacquisto delle quote maggiorate solo del 10% per un totale complessivo di euro 110.000,00; - in seguito alla suddetta acquisizione da parte dell [redacted] già constatava tuttavia una profonda situazione di dissesto economico delle società originariamente confluite in [redacted] e "controllate" da [redacted] ne, che conduceva ai fallimenti delle società [redacted] e [redacted], esponend [redacted] A. ad una ingente situazione debitoria verso gli associati in partecipazione per un totale di euro 1.333.500,00; - in tale contesto la cessione della partecipazione detenuta da Lombardi Investimenti in [redacted] si rendeva necessaria affinché quest'ultima continuasse ad eseguire investimenti e per la stessa sopravvivenza di [redacted] A. Le società convenute contestavano, quindi, la sussistenza dell'*eventus damni*, allegato dall'attore con riferimento al passaggio delle quote della [redacted] [redacted] da [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], considerate, da un lato, la condotta e la gestione economico-finanziaria delle società dallo stesso amministrato e, dall'altro, il necessario intervento salvifico di nuovi investitori. Quanto all'allegato presupposto dell'elemento soggettivo, le società convenute replicavano che la cessione delle quote da [redacted] a [redacted] [redacted] non celava alcun piano messo in atto da [redacted] [redacted] per

privare [redacted] E del diritto di opzione e, per contro, costituiva una strategia
resasi necessaria per salvaguardare l'attività industriale della [redacted] p.a. e
di conseguenza gli investimenti degli associati in partecipazione.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE.

Con la sentenza n. 11156/2024, pubblicata in data 30.12.2024, il Tribunale di Milano ha respinto
la domanda proposta dal Sig. [redacted] ex art. 2901 c.c., con condanna dello stesso alla rifusione
delle spese di lite.

Il Tribunale ha motivato la decisione, rilevando che: - la legittimazione attiva del S[redacted] ne
risulta evocata per effetto del credito di natura risarcitoria discendente dalla violazione del negozio
intercorso tra le parti, oggetto di revocatoria; - secondo la prospettazione dell'attore, l'atto
dispositivo- di natura onerosa- di cui si chiede la revoca costituisce esso stesso la fonte del diritto
di credito in quanto l'attore deduce che dal suo compimento si sarebbe generata la pretesa di natura
risarcitoria discendente dall'inadempimento del contratto di opzione da parte del disponente; - di
conseguenza, precedentemente al compimento dell'atto di cui si chiede la revoca, il diritto di credito
non esisteva sicché esso è successivo al compimento dell'atto dispositivo perché da esso discende;
- da ciò consegue che, a norma dell'art. 2901, c. 1, n. 2, c.c., in capo all'attore grava l'onere di
provare che l'atto dispositivo fosse stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il
soddisfacimento del diritto di credito da esso nascente, essendo cioè diretto a sminuire la
consistenza patrimoniale della debitrice disponente, al fine di pregiudicare le ragioni di credito che
dall'operazione dismissiva sarebbero potute derivare a favore dello stesso [redacted] lone.

In sintesi, ad avviso del Tribunale, dall'esame congiunto delle circostanze allegare e documentate
dall'attore, emergerebbe la prospettazione di un'operazione dolosamente posta in essere dalle
convenute in violazione degli accordi contrattuali relativi al contratto di opzione e al più la
conoscenza, in capo alle società convenute, del pregiudizio che sarebbe derivato per l'attore dal
compimento dell'atto dispositivo; - trattandosi di *actio pauliana* proposta avverso un atto dispositivo
di natura onerosa posto in essere in epoca antecedente il sorgere del credito, sarebbe stato onere
dell'attore fornire la prova che le società convenute avessero "*preordinato di compiere la cessione delle
azioni al fine di comprimere la possibilità che l'eventuale diritto di credito di natura risarcitoria, nascente dal
compimento dell'atto – connotato dalla consapevolezza della sua illiceità (e quindi potenzialmente foriero di un danno
risarcibile) – potesse trovare soddisfacimento sul patrimonio della disponente*"; - dalle allegazioni dell'attore non
emerge la specificità di tale intento, in quanto l'attore si sofferma sull'asserita diversa volontà delle
società convenute di porre in essere l'atto revocando allo scopo di evitare che [redacted] : potesse
esercitare il diritto di opzione; - questa finalità, ad avviso del Tribunale, esula dalla volontà di
depauperare il patrimonio per impedire al [redacted] li soddisfarsi sullo stesso per effetto

della insorgenza del diritto di credito nascente dal compimento dell'atto dispositivo revocando, venendo piuttosto tale depauperamento a costituire, in astratto, una conseguenza dell'atto e non già il motivo comune per cui le parti convenute si sarebbero determinate a stipularlo; - dalla narrazione offerta da entrambe le parti, emergerebbe infatti che l'atto costitutivo del diritto di opzione sarebbe da collocarsi in una complessa operazione posta in essere da

....., nell'ambito della quale l'intento di ledere la garanzia patrimoniale discendente da una futura azione risarcitoria per la lesione del diritto di opzione, risulterebbe del tutto assente, essendo, in realtà, altre e diverse le finalità della complessiva operazione societaria, rimanendo tuttavia, in ogni caso, l'accertamento della causa concreta dell'operazione rimesso ad altre sedi. In definitiva, pur ben potendo la cessione delle azioni essere eventualmente foriera di un danno risarcibile, ciò non starebbe a significare che la stessa sia stata realizzata al fine di depauperare la società disponente per impedire a

di trovare soddisfacimento nel caso di un eventuale ed ipotetico futuro vittorioso esperimento di una azione risarcitoria.

Per la mancata prova dell'elemento psicologico dell'azione revocatoria, il Tribunale ha respinto la domanda del Sig. ..., ritenendo assorbito l'esame di ogni ulteriore domanda ed eccezione, ivi compresa la sussistenza dell'*eventus damni*.

LA FASE D'APPELLO

... ha proposto due motivi d'impugnazione della sentenza del Tribunale, di seguito esaminati.

Con la medesima comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite ... A. contestando la fondatezza del gravame avversario, di cui chiedevano preliminarmente il rigetto per violazione dell'art. 342, c. 1 e 2, c.p.c.

Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la Presidente istruttrice ha rinviato la causa all'udienza del 15.01.2026 per la discussione orale dinnanzi al Collegio a norma dell'art. 350 *bis* c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali. All'udienza del 15.1.2026, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la Corte ha assunto la causa in decisione; la causa è stata decisa dal Collegio nella Camera di Consiglio in data 21 gennaio 2026.

I MOTIVI D'APPELLO.

L'appello proposto da ... è articolato in due distinti motivi.

I- Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato l'atto dispositivo oggetto di revocatoria, come atto (di natura onerosa) antecedente al sorgere del credito, deducendone l'onere a carico dell'attore di provare che l'atto con cui [redacted] ha ceduto a [redacted] S.R.L. l'intera propria partecipazione nella [redacted] fosse dolosamente preordinato ad alterare la consistenza patrimoniale della cedente, al fine di pregiudicare, in danno dell'opzionario [redacted], il soddisfacimento del diritto di credito di natura risarcitoria nascente dallo stesso atto revocando.

L'appellante osserva che, secondo la decisione adottata dal Tribunale, tra il fatto che determina il sorgere del credito (la cessione delle azioni in violazione dell'obbligo contenuto nel contratto di opzione) e l'atto pregiudizievole (ovvero quella stessa cessione, in quanto avente ad oggetto l'unico *asset* patrimoniale di [redacted]), non vi sarebbe una successione cronologica, bensì una successione logica: l'atto di disposizione comportante pregiudizio patrimoniale dovrebbe considerarsi "anteriore" al sorgere del credito risarcitorio, non già perché posto in essere prima di tale genesi del credito, ma perché il credito "da esso discende".

L'appellante deduce che, detta assimilazione tra la successione testualmente contemplata all'art. 2901 c.c. e la successione logica postulata dalla sentenza appellata, è censurabile; al riguardo solleva due questioni: *i)* se sia vero che l'esigenza della tutela accordata al creditore dall'azione revocatoria sorga, nel caso di specie, soltanto quando matura un credito risarcitorio, in conseguenza dell'inadempimento del contratto di opzione ascrivibile al disponente; *ii)* anche a voler fissare nel tempo l'insorgenza del credito in coincidenza con l'atto di disposizione revocando, se la regola che richiede la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le ragioni del creditore meriti di trovare applicazione anche in presenza di siffatta coincidenza temporale.

- Con riferimento alla prima questione, la difesa di parte appellante deduce che il diritto di opzione originariamente vantato da P [redacted] ONE è suscettibile di tutela, nel caso di sua violazione ascrivibile alla controparte, esclusivamente mediante il risarcimento del danno, in sé comprendendo, altrettanto originariamente, tanto la pretesa all'esecuzione di una determinata prestazione (relativa al trasferimento delle azioni), quanto la correlata responsabilità per il caso di inadempimento, unico e indispensabile elemento per conferire al rapporto, sin dalla sua genesi, il carattere di un vincolo giuridicamente coercibile.

Da ciò discenderebbe che ogni atto di disposizione idoneo a menomare la consistenza patrimoniale della [redacted] I S.R.L., ivi compreso quello avente ad oggetto le azioni assoggettate al diritto di opzione di [redacted] avrebbe pregiudicato ragioni creditorie di quest'ultimo già preesistenti, sicché, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'azione revocatoria sarebbe esperibile dimostrando, oltre all'*eventus*

appellante sostiene che, anche qualora la Suprema Corte dovesse ritenere necessaria la prova che l'atto dispositivo sia stato compiuto dal futuro debitore in funzione del successivo sorgere dell'obbligazione e al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, nel caso di specie tale prova sussisterebbe. Al riguardo l'appellante sostiene che l'intento fraudolentemente perseguito dalle società appellate, fosse quello di vulnerare deliberatamente le ragioni di _____ con lo scopo non soltanto d'impedire l'acquisto delle azioni nell'esercizio del diritto di opzione, ma anche d'impedire a _____ ogni modalità di soddisfacimento del suo diritto. L'appellante deduce che, se il programma fraudolento delle società convenute era quello di appropriarsi della partecipazione di controllo della _____ _____ S.p.A., ciò avrebbe necessariamente implicato anche l'intento di evitare che dette azioni potessero formare oggetto di esecuzione forzata per espropriazione, giacché tale eventualità avrebbe frustrato quello stesso disegno e poiché le azioni stesse esaurivano l'attivo patrimoniale di Lombarda Investimenti S.R.L.; questo intento fraudolento si risolverebbe proprio nella dolosa preordinazione di cui all'art. 2901 c.c.

DECISIONE DELLA CORTE

Ad avviso della Corte, i motivi d'appello sono infondati.

1)- In merito al primo motivo d'impugnazione, la Corte premette che nel presente giudizio l'oggetto di revocatoria, quale atto di disposizione a titolo oneroso, è il contratto di cessione delle azioni della _____ S.p.A. (oggi _____ S.r.l.), stipulato a mezzo di rogito notarile in data 10.10.2022, con il quale _____ S.r.l. ha ceduto a _____ S.p.A. proprietà di n. 10.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna, per un valore complessivo di nominali euro 100.000,00 del capitale sociale della _____ S.p.A. A fondamento della propria legittimazione ad agire ex art. 2901 c.c., il Sig. _____ ne ha allegato il diritto di credito- contestato dalle appellate- al risarcimento del danno derivante dalla violazione del contratto di opzione stipulato in data 8 luglio 2021 da _____ S.r.l.

Tale contratto prevedeva in favore di _____ il diritto di opzione per il riacquisto del 100% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale di euro 100.000,00 di _____ S.p.A., dietro pagamento di euro 110.000,00 da effettuarsi entro la data del 8 luglio 2023.

Secondo l'allegazione dell'appellante, la cessione delle azioni della società _____ in data 10 ottobre 2022 da parte di _____ S.p.A., prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio dell'opzione in favore di _____, comporterebbe sotto il profilo dell'eventus damni – anch'esso contestato dalle appellate- l'effetto di depauperare il patrimonio della _____

... t.l. così da compromettere per il creditore ... e la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., in quanto tale società è priva di ulteriori cespiti.

In relazione a tale credito risarcitorio, in pendenza del presente giudizio il Sig. ... ha convenuto dinanzi al Tribunale di Milano Sezione Impresa, ... enti s.r.l., M...

... rsonalmente, chiedendo la condanna delle parti convenute in solido tra loro al risarcimento del danno, quantificato nella somma di almeno € 1.500.000,00, corrispondente “all'utilità perduta per effetto del mancato acquisto della partecipazione corrispondente all'intero capitale sociale c' ...

Come ha già affermato il Tribunale nella sentenza qui appellata, la legittimazione del Sig. ... ad esercitare l'azione revocatoria, si fonda sull'allegato credito risarcitorio e va riconosciuta alla stregua dell'orientamento costante della Suprema Corte secondo cui “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. ad es. Cass. Ordinanza n. 4212/2020; cfr. anche Sez. Unite, Ordinanza n. 9440/2004); tale principio vale anche per i crediti nascenti da un fatto illecito- contrattuale o extracontrattuale- in quanto essi, ancorché non certi o comunque litigiosi, rientrano in ogni caso nel novero delle ragioni di credito eventuale, “atteso che l'art. 2901 cod. civ. non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti” (Sez. Unite Ordinanza n. n. 9440/2004; Cass. n. 1712/1998).

Nel caso in esame si tratta di un credito risarcitorio, non certo e “litigioso”, che secondo le allegazioni dello stesso appellante discende dalla violazione del predetto contratto di opzione da parte di ... s.r.l.

Quanto all'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, l'appellante sostiene che l'elemento psicologico presupposto ex art. 2901, comma 1, c.c., nel caso in esame sia costituito dalla mera conoscenza da parte del disponente Lombarda Investimenti s.r.l. e dalla mera consapevolezza in capo al terzo ... s Srl, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore ... ; allega che la prova della *scientia damni* è insita nel fatto che il legale rappresentante di entrambe le società è il Sig. ...

Ad avviso della Corte, si deve invece confermare l'affermazione del Tribunale secondo cui nel caso di specie non è sufficiente il requisito della *scientia damni*, in quanto il presupposto soggettivo della revocatoria è la dolosa preordinazione dell'atto alla compromissione del soddisfacimento del

credito (*consilium fraudis*, cd dolo specifico), con conseguente onere probatorio più rigoroso a carico dell'appellante.

1.1- Al riguardo va ricordato che, ai fini dell'individuazione del momento temporale rilevante per definire l'onere probatorio in ordine all'elemento soggettivo ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria "il requisito dell'antiorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale" (Cass. n. 412 del 08/01/2026; Cass. Ordinanza n. 22161/2019).

Nell'ipotesi di credito litigioso, "per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito" (Cass. civ. n. 11121/2020; Cass. n. 5619/2016).

Nel caso in esame, il fatto generatore del credito risarcitorio allegato dall'appellante è la violazione del contratto di opzione, concretizzatosi con la stipulazione da parte di S.r.l. di quel contratto di cessione delle azioni di che è, al contempo, l'atto dispositivo oggetto di revocatoria.

L'atto dispositivo revocando coincide, quindi, temporalmente col fatto generatore del credito risarcitorio allegato dall'appellante, a tutela del quale ha agito ex art. 2901 c.c.

Ad avviso della Corte, tale fattispecie va equiparata- ai fini dell'onere della prova dell'elemento soggettivo ex art. 2901, I comma c.c.- all'ipotesi dell'atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, considerato che prima del contratto di cessione delle azioni non si era verificato un diverso fatto generatore del credito risarcitorio, allegato dallo stesso appellante come conseguenza dell'inadempimento, da parte di contratto di opzione di riacquisto di quelle azioni in favore di Cavale...

1.2- A diversa conclusione non si perviene sulla base dell'obiezione dell'appellante, secondo cui l'atto pregiudizievole per il creditore sarebbe comunque successivo al sorgere del credito per il fatto che nel caso di trasferimento di azioni, l'effetto traslativo non deriverebbe dalla stipulazione del relativo contratto, dal momento che le azioni si trasferiscono mediante girata piena autenticata da notaio, se emesse in forma cartolare oppure, nel caso di azioni non materialmente emesse, mediante annotazione sul registro dell'emittente (art. 2022 cod. civ.).

In realtà, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, "nel trasferimento di titoli azionari, l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2022, primo comma, cod. civ. (c.d. transfert) non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio" (Cass., n.

17088/2008); “in particolare, l’iscrizione nel libro dei soci è necessaria a dimostrare la qualità di socio anche nel rapporto con la società ed ha, perciò, una funzione meramente certificativa ed esecutiva” (Cass., n. 9314/1995).

Anche sotto questo profilo si deve, quindi, escludere che il fatto generatore del credito risarcitorio allegato dallo stesso dall’appellante, si possa considerare temporalmente successivo al sorgere del credito.

1.3- Per tutto quanto finora esposto, la Corte condivide pienamente l’affermazione del Tribunale secondo cui, rispetto all’elemento soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria, l’appellante è gravato dall’onere di provare che l’atto di cessione delle azioni è stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del diritto di credito risarcitorio, allegato dall’appellante con riferimento allo stesso atto dispositivo, non essendo sufficiente la prova della mera “scientia damni”.

Ne consegue il rigetto del primo motivo d’appello.

2)- In merito al secondo motivo d’impugnazione il Collegio premette che, in pendenza della fase d’appello, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha messo la sentenza n. 1898 del 27/01/2025, richiamata dalla difesa delle parti appellate nella memoria conclusionale ex art. 350 bis cpc.

Con questa pronuncia le Sezioni Unite hanno statuito che, “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo della “dolosa preordinazione”, richiesta dall’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l’atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.

Alla luce di questo principio, si deve ribadire che nel caso in esame- contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante- l’onere probatorio a suo carico non si esaurisce nel dimostrare la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto revocando arreca alle ragioni del creditore e la consapevolezza, da parte del terzo, di tale pregiudizio; l’appellante ha l’onere di provare, invece, il c.d. dolo specifico, ossia il *consilium fraudis* del debitore (L. n. 30 del 28.2.1998, art. 2381-bis c.c.) e la *participatio fraudis* del terzo (L. n. 30 del 28.2.1998, art. 2381-bis c.c.), con riferimento alla data di stipulazione dell’atto revocando (il contratto di cessione delle azioni della società S.p.A. - oggi S.r.l. - in data 10.10.2022 a rogito Notaio Marco ... ani, Rep. N. 8760; Racc. n. 6140, Registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano II il 17.10.2022).

Col secondo motivo d'impugnazione l'appellante sostiene, tuttavia, che l'intento fraudolentemente perseguito dalle società appellate, fosse quello di vulnerare deliberatamente le ragioni di [redacted], con lo scopo non soltanto d'impedire l'acquisto delle azioni con l'esercizio del diritto di opzione, ma anche d'impedire a [redacted] ogni modalità di soddisfacimento del suo diritto; se il programma fraudolento delle società convenute era quello di appropriarsi della partecipazione di controllo della [redacted], ciò avrebbe necessariamente implicato anche l'intento di evitare che dette azioni potessero formare oggetto di esecuzione forzata per espropriazione, poiché le azioni stesse esaurivano l'attivo patrimoniale di [redacted] S.p.A.

Questo intento fraudolento, a dire dell'appellante, si risolverebbe nella dolosa preordinazione di cui all'art. 2901 c.c.

2.1- La Corte ritiene infondato tale assunto dell'appellante.

Come ha evidenziato anche il Tribunale, la mera conoscenza del pregiudizio che l'atto revocando avrebbe arrecato- in ipotesi- [redacted], sarebbe stato elemento psicologico sufficiente ex art. 2091, I comma c.c. se il credito per cui l'appellante chiede tutela fosse stato antecedente rispetto al compimento dell'atto dispositivo; nel caso in esame, il contratto di cessione delle azioni [redacted] non è antecedente il sorgere del credito risarcitorio allegato dall'appellante, in quanto costituisce esso stesso la fonte generatrice del credito.

Anche luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 1898 del 27/01/2025, la Corte deve dunque ribadire quanto rilevato dal Tribunale circa l'oggetto dell'onere della prova del c.d. dolo specifico nel caso in esame: l'appellante avrebbe dovuto provare- anche sulla base di circostanze indiziarie- che le parti appellate "avessero preordinato di compiere la cessione delle azioni al fine di comprimere la possibilità che l'eventuale diritto di credito di natura risarcitoria, nascente dal compimento dell'atto -connotato dalla consapevolezza della sua illiceità (e quindi potenzialmente foriero di un danno risarcibile)- potesse trovare soddisfacimento sul patrimonio della disponente".

2.2- In concreto tale onere non è stato assolto dall'appellante.

Il Tribunale ha trascritto, nella motivazione della sentenza, gli elementi probatori offerti dall'attore al fine di provare la specifica intenzione delle parti convenute di pregiudicare la garanzia patrimoniale, ritenendo estremamente rilevanti ai fini della valutazione dell'elemento psicologico, le seguenti circostanze: *i. le società cedente e cessionaria, così come la Per [redacted] Alimentari, fanno tutte capo al Sig. [redacted], il quale ne è l'Amministratore Unico; la L [redacted] Investimenti [redacted] e l'Adv. [redacted] avevano sede al medesimo indirizzo (M. [redacted] ed entrambe hanno, tra i propri soci, la società A [redacted] di proprietà della moglie del Sig. [redacted], Sign. [redacted] (docc. 16, 17 e 18);* *ii. [redacted] investimenti è stata costituita in data 24.06.2021, cioè soli 15 giorni prima l'acquisto delle quote della [redacted], e, come detto sopra, dal bilancio al 31.12.2021 emerge che ha quale unico bene la partecipazione in*

i. ... e non ha ricavi; iii. la ... ha ceduto le azioni nonostante non avesse ancora corrisposto il prezzo pattuito per il loro acquisto con l'atto del 08.07.2021 e nonostante la clausola risolutiva espressa contemplata nell'atto di cessione; iv. Il Sig. ... ha sottoscritto il contratto di cessione delle quote sia quale A.U. di L. ... A.U. di M. ... è quindi evidente che l'elemento psicologico era condiviso; v. Il prezzo della cessione era addirittura inferiore al prezzo pattuito con l'opzione, essendo stato determinato in €. 100.000,00; vi. Inoltre, è surreale che le Parti abbiano previsto che il pagamento del prezzo di cessione dovesse avvenire entro la data del 09.07.2023, cioè entro la data di efficacia del contratto di opzione: ciò lascia evidentemente supporre che le Parti intendessero verificare se il Sig. ... avrebbe esercitato l'opzione; in caso negativo, verosimilmente, la MC ... avrebbe corrisposto il prezzo, determinando così l'avveramento della clausola risolutiva; In ogni caso, si contesta che l. ... abbia effettivamente versato l'importo pattuito per la cessione. vii. La ... è assolutamente priva di patrimonio; liberatasi delle partecipazioni sociali in ... fatti, la società non ha alcun cespite utilmente aggredibile (cfr. 14). Le modalità con cui la cessione delle azioni di ... è stata effettuata rende incontestabile non solo il pregiudizio che tale compravendita arreca alle ragioni risarcitorie del Sig. ... ma anche il fatto che ... sia stata complice della frode e che, quindi, sussista anche il profilo soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c.”.

Come ha già osservato il Tribunale, la Corte ribadisce che dalla valutazione complessiva di queste circostanze- allegate dallo stesso appellante- emerge la prospettazione di una operazione dolosamente posta in essere dalle appellate in violazione degli accordi contrattuali relativi al contratto di opzione e, tutt'al più, la conoscenza del pregiudizio che sarebbe disceso alle ragioni di Cavallone dal compimento dell'atto dispositivo; la conoscenza del pregiudizio alle eventuali ragioni creditorie dell'appellante (oggetto della causa pendente davanti alla Sezione Impresa del Tribunale di Milano), non coincide con l'elemento psicologico della dolosa preordinazione ex art. 2901 c.c., richiesto ai fini della revocatoria dell'atto dispositivo nel presente giudizio, in quanto il credito allegato da C. ... non era già esistente al momento del compimento dell'atto revocando.

Rispetto alla valutazione complessiva di tali circostanze indiziarie, come insufficienti a dimostrare il c.d. dolo specifico, l'appellante non ha dedotto ragioni specifiche d'impugnazione; nelle conclusioni dell'atto di appello si è limitato ad insistere genericamente “nelle istanze istruttorie non ammesse in primo grado”, ma in concreto non risultano formulate dall'appellante istanze istruttorie.

Ne consegue il rigetto del secondo motivo d'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale.

i. ... e non ha ricavi; iii. la ... ha ceduto le azioni nonostante non avesse ancora corrisposto il prezzo pattuito per il loro acquisto con l'atto del 08.07.2021 e nonostante la clausola risolutiva espressa contemplata nell'atto di cessione; iv. Il Sig. ... ha sottoscritto il contratto di cessione delle quote sia quale A.U. di L. ...; A.U. di M. ... è quindi evidente che l'elemento psicologico era condiviso; v. Il prezzo della cessione era addirittura inferiore al prezzo pattuito con l'opzione, essendo stato determinato in €. 100.000,00; vi. Inoltre, è surreale che le Parti abbiano previsto che il pagamento del prezzo di cessione dovesse avvenire entro la data del 09.07.2023, cioè entro la data di efficacia del contratto di opzione: ciò lascia evidentemente supporre che le Parti intendessero verificare se il Sig. ... avrebbe esercitato l'opzione; in caso negativo, verosimilmente, la MC ... avrebbe corrisposto il prezzo, determinando così l'avveramento della clausola risolutiva; In ogni caso, si contesta che la ... abbia effettivamente versato l'importo pattuito per la cessione. vii. La ... è assolutamente priva di patrimonio; liberatasi delle partecipazioni sociali in ... fatti, la società non ha alcun cespite utilmente aggredibile (cfr. 14). Le modalità con cui la cessione delle azioni di ... è stata effettuata rende incontestabile non solo il pregiudizio che tale compravendita arreca alle ragioni risarcitorie del Sig. ... ma anche il fatto che ... sia stata complice della frode e che, quindi, sussista anche il profilo soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c.”.

Come ha già osservato il Tribunale, la Corte ribadisce che dalla valutazione complessiva di queste circostanze- allegate dallo stesso appellante- emerge la prospettazione di una operazione dolosamente posta in essere dalle appellate in violazione degli accordi contrattuali relativi al contratto di opzione e, tutt'al più, la conoscenza del pregiudizio che sarebbe disceso alle ragioni di Cavallone dal compimento dell'atto dispositivo; la conoscenza del pregiudizio alle eventuali ragioni creditorie dell'appellante (oggetto della causa pendente davanti alla Sezione Impresa del Tribunale di Milano), non coincide con l'elemento psicologico della dolosa preordinazione ex art. 2901 c.c., richiesto ai fini della revocatoria dell'atto dispositivo nel presente giudizio, in quanto il credito allegato da Cavallone non era già esistente al momento del compimento dell'atto revocando.

Rispetto alla valutazione complessiva di tali circostanze indiziarie, come insufficienti a dimostrare il c.d. dolo specifico, l'appellante non ha dedotto ragioni specifiche d'impugnazione; nelle conclusioni dell'atto di appello si è limitato ad insistere genericamente “nelle istanze istruttorie non ammesse in primo grado”, ma in concreto non risultano formulate dall'appellante istanze istruttorie.

Ne consegue il rigetto del secondo motivo d'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale.

Per il principio della soccombenza l'appellante dev'essere condannato a pagare le spese del grado d'appello, liquidate nel dispositivo in base al valore indeterminabile (causa di complessità media), secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, secondo il parametro minimo della fase decisionale conclusa con trattazione scritta ex art. 350 bis- art. 127 ter cpc, esclusa la fase di trattazione in concreto non svolta.

P.Q.M.

La Corte d'appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Sig. F. ...
avverso la sentenza n. 11156/2024, pubblicata in data 30.12.2024, del Tribunale di Milano, così provvede:

I- Respinge l'appello proposto da J. ...
avverso la sentenza n. 11156/2024 del Tribunale di Milano, che conferma integralmente;

II- Condanna l'appellante a pagare a ... S.R.L. e a ... S.R.L., le spese del presente grado che liquida complessivamente in € 6.327,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA ed IVA se dovuta;

III- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 21 gennaio 2026.

Presidente Rel. Est.

Margherita Monte